

STUDIO LEGALE
PADOVAN

Task force Ucraina



***GUERRA RUSSIA-UCRAINA: DIVIETI,
RESPONSABILITÀ, SANZIONI***

Avv. Marco Padovan

5 maggio 2022

1. L'INVASIONE RUSSA DELL'UCRAINA – LO SCENARIO ATTUALE

- Ucraina – stato di guerra (forza maggiore e legislazione speciale)
- Russia e Bielorussia – Paesi soggetti a nuove importanti sanzioni economiche internazionali UE, USA e UK (no forza maggiore, ma verifica necessaria delle sanctions clauses e della clausola di forza maggiore)

Areas of Russian military control in Ukraine



Fonte immagine: Institute for the Study of War/BBC (agg. 12/03/2022)

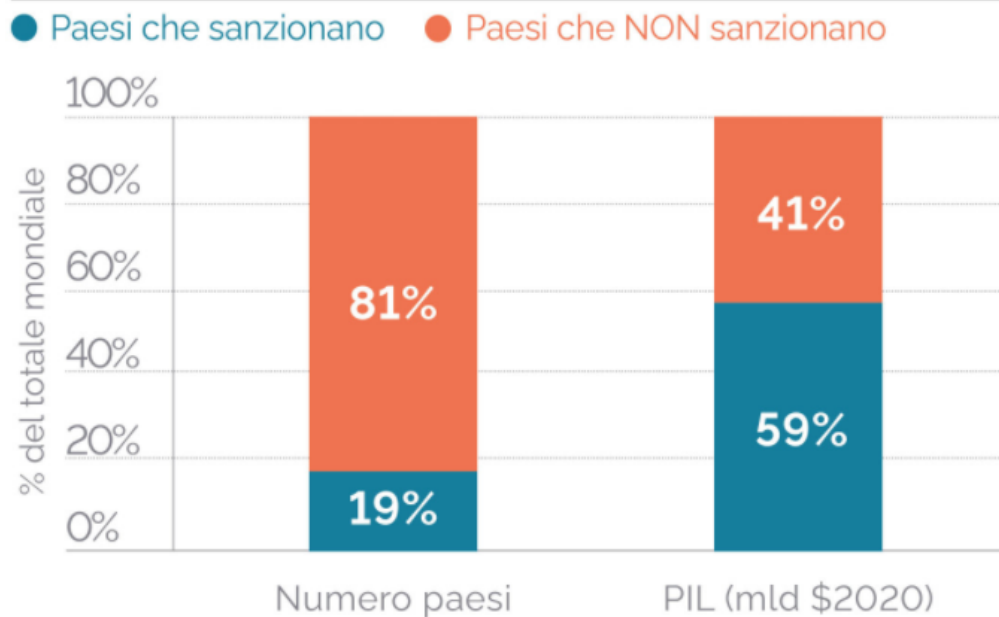
Sanzioni economiche UE - Russia e zone occupate

- **Soggettive – Reg. 269/2014**
 - ✓ Persone fisiche e giuridiche designate
- **Bancarie/ finanziarie – Reg. 833/2014**
 - ✓ Banche congelate
 - ✓ Banche escluse dai mercati dei capitali e finanziamenti
 - ✓ Banche escluse da SWIFT
 - ✓ Divieto di assistenza finanziaria e finanziamenti
 - ✓ Divieto di assicurazione/riassicurazione
 - ✓ Depositi privati russi
 - ✓ Limitazioni attività depositari centrali
 - ✓ Restrizioni su riserve Banca Centrale russa
 - ✓ Restrizioni al trading titoli con russi
 - ✓ Cripto-valute
 - ✓ Banconote in EUR o altra valuta UE
 - ✓ Divieto di finanziamento Banca Centrale e fondo sovrano russo
- **Merceologiche – Reg. 833/2014**
 - ✓ Restrizioni all'import
 - ✓ Restrizioni all'export
- **Altre – Reg. 833/2014**
 - ✓ Divieto di radiodiffusione dei contenuti di Russia Today e Sputnik
 - ✓ Divieto di investimento nel settore dell'energia
 - ✓ Divieto di atterraggio/decollo/sorvolo di aeromobili russi; obbligo di respingimento dei piani di volo
 - ✓ Divieto di partecipazione a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti
 - ✓ Divieto di effettuare operazioni con imprese statali in allegato XIX
 - ✓ Esclusione soggetti russi da contratti di appalto pubblico o concessione
 - ✓ Divieto di accesso ai porti UE a navi russe e divieto di trasporto su strada a vettori russi
 - ✓ Divieto di accesso a progetti finanziati UE o Stati membri per soggetti russi
 - ✓ Divieto di fornire assistenza a trust russi
- **Restrizioni per territori occupati (Donbass e Crimea) – Reg. 263/2022 e Reg. 692/2014**
 - ✓ Blocco import
 - ✓ Blocchi export
 - ✓ Blocchi investimenti

Paesi sanzionanti e non (*ISPI DataLab*)

Chi sanziona la Russia (e chi no)

Numero e dimensione economica dei Paesi che sanzionano o meno la Russia



Fonte:
elaborazioni ISPI su dati Banca mondiale.

ISPI

Operatività bancaria estera - piani di analisi

1. Compliance

- Sanzioni economiche – obblighi di compliance ‘diretta’ (e.g. divieto di assistenza finanziaria) e ‘indiretta’ (problema del sottostante), obblighi di congelamento e comunicazione a UIF (D.lgs. 109/2007)
- Normativa sul controllo delle esportazioni – sanzioni penali per l’esportatore/importatore (D.lgs. 221/2017) e conseguenze dal punto di vista AML (cfr. *infra*)

2. AML/CFT

- Adeguata verifica, presidi di controllo e logica del sospetto
 - Riciclaggio – schema ‘tradizionale’ di *placement, layering and integration*
 - Antiterrorismo – provenienza dei fondi può essere anche lecita
 - Evasione fiscale

3. **De-risking** - normativa sanzionatoria senza carattere di norma imperativa (USA, UK, Cina, ecc.)

4. **Reputazionale** - rapporti di corrispondenza (e.g. Wolfsberg), attenzione mediatica

5. **Provvista** – Sanctions Clauses

1. Compliance 'diretta'

- **Congelamento e obbligo di comunicazione a UIF** (articolo 7 D.lgs. 109/2007)
- **Divieto di mettere fondi o risorse, direttamente o indirettamente, a disposizione di soggetti sanzionati** (tema soggettivo, cfr. *infra congelamento*)
 - Designazioni 'tradizionali' – operatività con soggetti direttamente o indirettamente soggetti a sanzioni
 - Nuove misure restrittive soggettive Russia (e.g. Articolo 5 bis bis Regolamento 833/2014)
 - Tema dello *shadow listing*
 - Entità **associate** a soggetti designati
 - Ordinanza Safilo, Cass. n. 21267/2020 – definizione di 'risorse economiche'
- **Divieto di prestare assistenza finanziaria** in relazione a operazioni sottostanti soggette a divieti (e.g. divieti di importazione o esportazione)
- Obbligo di **preventiva autorizzazione** nel caso in cui la merce del sottostante sia soggetta a restrizioni (obbligo di preventiva autorizzazione merceologica a carico dell'esportatore)
- Nuovi limiti su operatività di conti oltre una certa soglia (depositi russi oltre EUR 100.000) e conseguenti obblighi di comunicazione alle autorità di vigilanza.
- Divieto di **acquistare titoli emessi da o fornire nuovi crediti o prestiti**
- Divieto di effettuare **operazioni di gestione delle riserve della Banca Centrale Russa**
- Scollegamento banche russe da SWIFT – servizi di messaggistica finanziaria
- Articoli 27 e 27-bis legge 185/1990 (armamenti)
- Restrizioni su cripto valute:
 - Divieto di fornire servizi di gestione e custodia di criptovalute a cittadini russi oltre al limite di Euro 10.000 (Articolo 5-ter Regolamento 833)
 - Monitoraggio delle autorità degli Stati membri circa possibile elusione dei divieti UE tramite criptovalute

1. Compliance 'indiretta'

- Rilevanza dell'operazione merceologica sottostante:
 - Esportazione
 - Importazione
 - Intermediazione, trasferimento, transito
- Normativa sanzionatoria, regimi di export control e relative disposizioni sanzionatorie a livello degli Stati membri:
 - Flussi di pagamento (dove non trova applicazione divieto di assistenza finanziaria) in relazione a operazioni sottostanti soggette a restrizioni.
 - Riciclaggio e reati esportativi:
 - Nel caso in cui il prezzo dell'esportazione effettuata in violazione della normativa di export control si pone un tema di **riciclaggio e di autoriciclaggio** (648-bis e 648-ter) – il prezzo dell'esportazione/importazione (cfr. *infra*) è il prodotto di un reato
 - In operazioni che coinvolgano due o più giurisdizioni (e.g. conto non residente e esportazione da Paese diverso dalla banca dell'incasso), deve essere analizzato il tema della **doppia incriminazione** (e.g. divieto di messa a disposizione sanzionata penalmente)
- Vuoto normativo/disallineamento tra sanzione (penale) per l'esportazione in violazione della normativa sanzionatoria UE e l'importazione (normativa sul contrabbando – sanzione amministrativa).
 - Applicazione articolo 13 D.lgs. 109/2007 o art. 11 u.c. R.D. 1923/1926?

Gestione dei rapporti in essere e rischio sanzionatorio

Le verifiche svolte per assicurare la piena conformità al quadro normativo applicabile (e.g. sanzioni economiche internazionali e AML/CFT) possono determinare ritardi nell'esecuzione delle operazioni.

Gestione dei rapporti con:

- La clientela
- Le controparti: beneficiari di garanzie o lettere di credito, soggetti esteri finanziati, ecc.

Russia: restrizioni UE di carattere merceologico – EXPORT (I)

- Beni dual-use (allegato I Reg. 2021/821) [*descrizioni tecniche. Tabella di correlazione. Regola elemento principale. 1 maggio 2022*]
- Beni adatti a progetti di prospezione e produzione petrolifere (allegato II Reg. 833/2014) [*codici della nomenclatura combinata. Pre 16 marzo: fino a 17 settembre 2022*]
- Beni c.d. 'quasi duali' che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore difesa e sicurezza (allegato VII Reg. 833/2014) [*descrizioni tecniche. Tabella di correlazione. NO regola elemento principale. 1 maggio 2022*]
- Beni adatti all'uso nella raffinazione del petrolio (allegato X Reg. 833/2014) [*codici della nomenclatura combinata. Pre 26 febbraio: fino a 27 maggio 2022*]

DIVIETI, ESENZIONI, DEROGHE, GRANDFATHERING

Russia: restrizioni UE di carattere merceologico – EXPORT (II)

- Beni adatti all'uso in aviazione e industria spaziale (allegato XI Reg. 833/2014) [*codici della nomenclatura combinata*. Salvaguardia temporale scaduta il 28 marzo]
- Carboturbi e additivi per carburanti (allegato XX Reg. 833/2014) [*codici della nomenclatura combinata*. No salvaguardia temporale]
- Materiale navale (allegato XVI Reg. 833/2014) [*descrizioni tecniche*. No salvaguardia temporale]
- Beni di lusso (allegato XVIII Reg. 833/2014) [*codici della nomenclatura combinata*. No salvaguardia temporale]
- Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe (allegato XXIII Reg. 833/2014) [*codici della nomenclatura combinata*. Pre 9 aprile: fino a 10 luglio 2022]

DIVIETI, ESENZIONI, DEROGHE, *GRANDFATHERING*

Russia: restrizioni UE di carattere merceologico - IMPORT

- Beni siderurgici (allegato XVII Reg. 833/2014) [Divieto import/acquisto/trasporto/fornitura di servizi] [*codici della nomenclatura combinata. Pre 16 marzo: 17 giugno 2022*]
- Beni che generano introiti significativi per la Russia- quali concimi, legno, vetro (allegato XXI Reg. 833/2014) [Divieto import/acquisto/trasferimento/fornitura di servizi. *Codici della nomenclatura combinata. Pre 9 aprile: 10 luglio 2022. Contingenti di importazione post 10 luglio 2022*]
- Carbone e altri combustibili fossili solidi (allegato XXII Reg. 833/2014) [Divieto import/acquisto/trasferimento/fornitura di servizi. *Codici della nomenclatura combinata. Pre 9 aprile: 10 agosto 2022*]

DIVIETI, DEROGHE, *GRANDFATHERING*

Restrizioni UE di carattere finanziario - Russia

- Divieto di assistenza finanziaria connessa a beni controllati
- Divieto di acquisto titoli o strumenti del mercato monetario
- Divieto di fornire crediti o prestiti
- Restrizioni su depositi superiori a 100.000 euro di cittadini russi
- Restrizioni a depositari centrali e sulle riserve della Banca Centrale russa
- Restrizioni su titoli denominati in euro a cittadini russi
- Divieto al trasferimento in Russia di banconote denominate in euro o altre valute UE
- Esclusione da SWIFT di alcune banche
- Congelamento beni e risorse di alcune banche
- Divieto di acquisire partecipazioni/creare nuove imprese/erogare crediti o prestiti/fornire servizi di investimento connessi a entità operanti nel settore energetico
- Divieto di condurre operazioni con **entità listate o partecipate dal governo russo o controllate** da quest'ultime
- Divieto di fornire **servizi di rating** e servizi in abbonamento connessi, dal 15/04/2022
- Criptovalute
- Articolo 5 bis bis

Russia: restrizioni al settore dei trasporti e navale

- **Divieto di accesso ai porti nel territorio dell'Unione** a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della Russia
 - il divieto si applica alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022 [**data di efficacia 16 aprile 2022**]
 - Eccezioni per scali di emergenza
 - Possibile autorizzazione per specifiche categorie di prodotti
- **Divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada** stabilita in Russia di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito [**Pre 9 aprile: fino a 16 aprile 2022**]
 - Esclusione servizio postale ed enclave di Kaliningrad
 - Possibile autorizzazione per specifiche categorie di prodotti

Banche soggette a restrizioni - congelamento

UE

- Bank Rossiya
- PROMSVYAZBANK
- Bank Otkritie
- Novikombank
- Sovcombank
- VTB Bank
- Russian National Commercial Bank
- VEB.RF (a.k.a. Vnesheconombank)

USA

- VEB.RF (a.k.a. Vnesheconombank)
- PROMSVYAZBANK – insieme a quarantadue delle loro filiali
- Otkritie bank
- VTB Bank
- Alfa Bank
- BANK OF MOSCOW
- Setelem Bank (a.k.a. Cetelem bank)
- Russian National Commercial Bank
- Sovcombank
- Sberbank e le sue filiali
- Novikombank
- Bank Rossiya
- SMP Bank
- IS Bank
- Industrial Savings Bank
- Russian Direct Investment Fund (RDIF)
- Joint Stock Company Genbank
- ROSGOSSTRAKH BANK
- ZAPSIBCOMBANK (a.k.a. WEST SIBERIAN COMMERCIAL BANK)

Banche soggette a restrizioni – restrizioni finanziarie

UE

- Banca centrale russa (Fondo sovrano)
- Alfa Bank
- Sberbank
- Russian Direct Investment Fund (RDIF)
- Rosselkhozbank
- Gazprombank

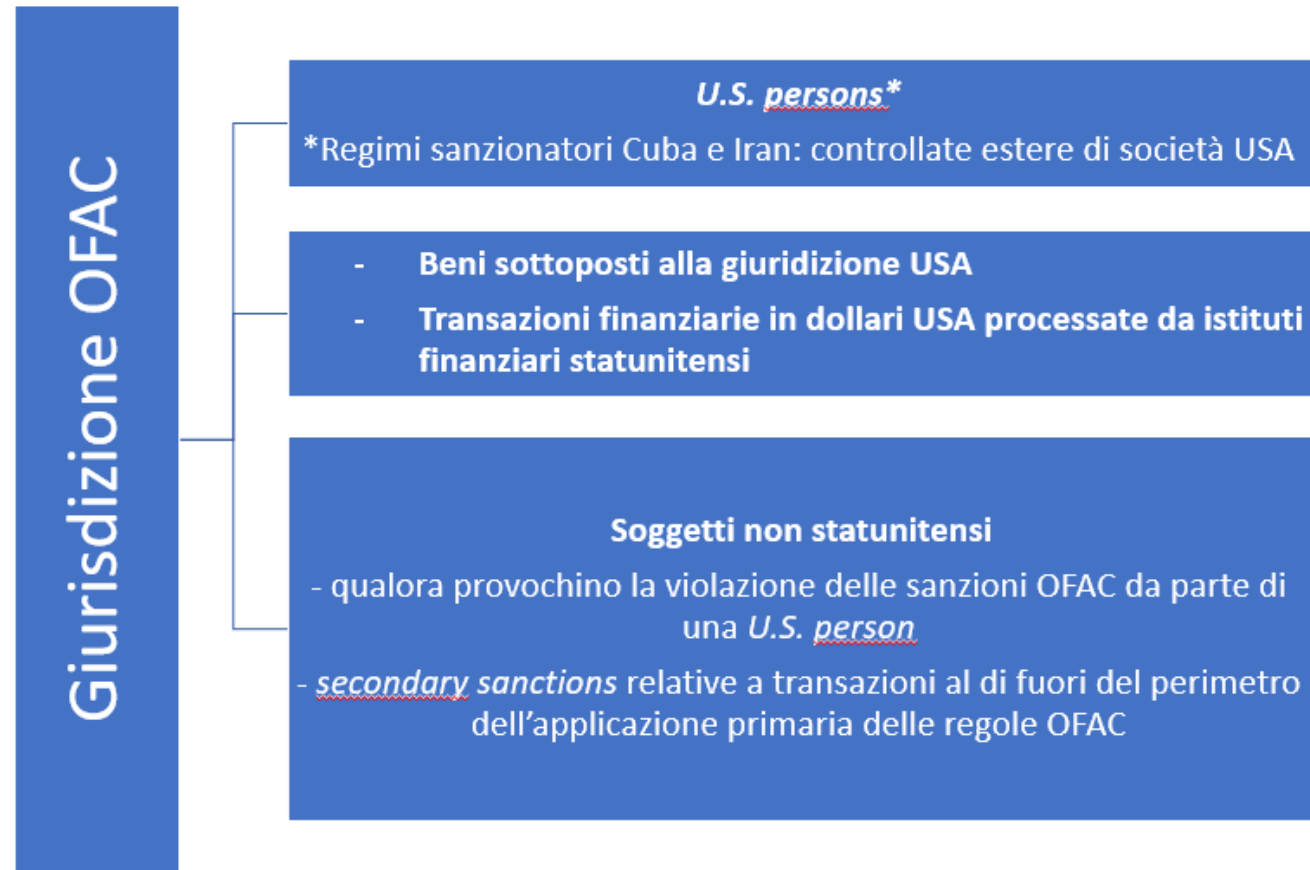
USA

- Banca centrale russa
- Credit Bank of Moscow
- Gazprombank
- Russian Agricultural Bank
- Rosselkhozbank

NORMATIVA USA IN MATERIA DI SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI



Quando si applica la normativa statunitense?



Sanzioni economiche USA - Russia

- **Merceologiche**
 - Embargo su Donbass e territori occupati - Executive Order 14065
 - EO 8 marzo 2022 – settore energetico e importazione combustibili fossili
 - BIS (*Presumption of denial – Entity List – Foreign Direct Product*) [misure estese anche alla Bielorussia]
 - EO 11 marzo 2022 – nuovi divieti: import/export beni di lusso, import pesce, bevande alcoliche e diamanti non ad uso industriale, export di banconote in dollari verso la Russia
- **Soggettive**
 - Soggetti designati
 - Shadow Listing (50% rule)
- **Bancarie / finanziarie**
 - Executive Order 14024
 - Direttiva 1/1A, Direttiva 2, Direttiva 3, Direttiva 4
- **Licenze Generali**

Sanzioni USA contro la Russia: ultimi sviluppi (I/II)

6 aprile: nuovo ordine esecutivo (EO 14071) che **vieta nuovi investimenti in Russia** da parte di *U.S. person* e prevede possibili restrizioni alle esportazioni di servizi

Section 1. (a) The following are prohibited:

- (i) new investment in the Russian Federation by a United States person, wherever located;*
 - (ii) the exportation, reexportation, sale, or supply, directly or indirectly, from the United States, or by a United States person, wherever located, of any category of services as may be determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, to any person located in the Russian Federation; and*
 - (iii) any approval, financing, facilitation, or guarantee by a United States person, wherever located, of a transaction by a foreign person where the transaction by that foreign person would be prohibited by this section if performed by a United States person or within the United States.*
- (b) The prohibitions in subsection (a) of this section apply except to the extent provided by statutes, or in regulations, orders, directives, or licenses that may be issued pursuant to this order, and notwithstanding any contract entered into or license or permit granted prior to the date of this order.*

- Designazione/congelamento Sberbank (*wind down* 12 aprile 2022) e Alfa Bank (*wind down* 5 maggio 2022) e rilascio di nuove licenze generali

Comunicati UIF e autorità di vigilanza

- UIF, Comunicato del 4 marzo – Obblighi di comunicazione delle misure di congelamento applicate nei confronti di **soggetti designati**: comunicare non appena possibile alla UIF le misure di congelamento applicate ai soggetti designati, con ogni possibile anticipo rispetto al termine massimo di 30 giorni indicato dall' art. 7, comma 1, del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109.
- **Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e UIF, Comunicato del 7 Marzo**: richiamo all'attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall'Unione europea in risposta alla situazione in Ucraina.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Commissione Europea

Orientamenti su investimenti diretti dalla Russia – 6.4.2022

- Invito ad adottare adeguate misure di due diligence per evitare elusione delle misure sanzionatorie mediante:
- esportazioni verso Paesi che possano triangolare su Russia e Bielorussia (espressamente menzionati: Unione Economica Eurasiatica, quindi Armenia, Kazakistan e Kirgizistan)
- Importazioni da Paesi che non adottano misure sanzionatorie verso Russia e Bielorussia

Commissione Europea

Comunicazione 2022/C 145 I/01

- Importanza degli investimenti esteri, regolati dal Regolamento (UE) 2019/452
- «Sebbene il controllo degli IED e le sanzioni siano strumenti giuridici distinti, ciascuno con finalità diverse e con modalità operative diverse, l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina rende necessaria una maggior vigilanza nei confronti degli investimenti diretti russi e bielorusi all'interno del mercato unico che va al di là degli investimenti effettuati dalle persone o dalle entità oggetto delle sanzioni»
- Effetti delle misure restrittive (sanzioni) sugli investimenti esteri diretti dalla Russia e dalla Bielorussia e dovere di diligenza delle società dell'UE
- Controllo degli investimenti esteri diretti dalla Russia e dalla Bielorussia per motivi di sicurezza o di ordine pubblico ai sensi del quadro istituito dal regolamento (UE) 2019/452

Transatlantic Task Force: FIU Working Group

- Marzo 2022: Francia, Germania, Italia, UK, Canada e Regno Unito hanno creato la *Transatlantic Task Force: FIU Working Group* con l'obiettivo di favorire l'efficace applicazione delle misure sanzionatorie attraverso l'individuazione e congelamento di beni appartenenti a soggetti sanzionati

Russia Related Sanctions and Illicit Finance: Statement of Intent

- 1. Enhance financial intelligence on sanction-related matters and associated financial flows and economic activities;*
- 2. Expedite and increase sharing of financial intelligence in sanction-related matters and associated financial flows and economic activities;*
- 3. Engage in discussions concerning FIU best practices, lessons learned, and opportunities for actions and partnerships to combat the threat; and*
- 4. Strengthen and facilitate working relationships between FIUs and competent public authorities and the private sector addressing the threat, including by engaging with task forces established by governments of the Working Group Members.*



FinCEN: Comunicati e Alert

14 Marzo 2022: FinCEN Issues Advisory on Kleptocracy and Foreign Public Corruption

- Red flags per assistere le istituzioni finanziarie nella prevenzione, rilevamento e segnalazione di transazioni sospette associate alla cleptocrazia e alla corruzione pubblica straniera.
- Gli istituti finanziari dovrebbero considerare i fatti e le circostanze rilevanti di ciascuna transazione, in linea con il loro approccio alla conformità basato sul rischio

16 Marzo 2022: segnalazione operazioni sospette che coinvolgono immobili, beni di lusso e altri beni di alto valore delle elite russe sanzionate e dei loro familiari e di coloro attraverso i quali agiscono

- Aumento del rischio di riciclaggio a causa dell'ampia portata delle sanzioni unite all'indebolimento dell'economia russa. L'allerta divide le attività di alto valore che rappresentano un particolare rischio di elusione delle sanzioni in tre categorie: Immobili; opere d'arte; metalli preziosi, pietre e gioielli (PMSJ)



FinCEN: Comunicati e Alert

FinCEN (US Treasury Financial Crimes Enforcement Network) – alert

7 Marzo 2022: Notificazione alle istituzioni finanziarie per maggiore vigilanza per la potenziale elusione delle sanzioni russe

Select Red Flags

- 1** The purchase, sale, donation, or legal ownership transfer of high-value real estate in the name of a foreign legal entity, shell company, or trust, especially if the transaction: (i) is far above or below fair market value, (ii) involves all-cash transfers, or (iii) is funded by a third party with a known nexus to sanctioned Russian elites and their proxies.
- 2** The use of legal entities or arrangements that may have a nexus to sanctioned Russian elites and their proxies to hide the ultimate beneficiary or the origins or source of the funds.
- 3** Changes, without an apparent business reason, to the transaction patterns of a firm located in a country other than the United States, Russia, Belarus, and Ukraine, where the new transactions involve convertible virtual currency and Russian-related investments or firms.
- 4** A Russian individual or entity requests a wire transfer from a non-U.S. (particularly non-Russian) bank to pay for an all-cash purchase, especially if the wired funds come from an account held by an individual or entity other than the original requestor.
- 5** The dilution of equitable interest held in real property by sanctioned Russian elites and their proxies, by the addition of, or the transfer of real estate to, an individual not affiliated with the buyer or seller.
- 6** The maintenance, purchase, or termination of real estate insurance by persons with a known nexus to sanctioned Russian elites and their proxies.

I rischi per gli operatori commerciali e finanziari

Sanzioni economiche ONU/UE	Misure sanzionatorie di carattere: - <u>Oggettivo</u> (categorie di beni o servizi vietati o consentiti previa autorizzazione ministeriale) - <u>Soggettivo</u> (inserimento nelle 'liste nere') – cfr. anche problema dello <i>shadow listing</i> (entità non listate sottoposte al controllo o di proprietà di soggetti listati)
Quadro normativo USA – <i>de-risking</i>	- Normativa sul controllo delle esportazioni USA - Sanzioni primarie (in presenza di <i>US Nexus</i>) - Sanzioni secondarie (<i>significant transactions</i> in violazione della normativa extraterritoriale settoriale o con soggetti listati o controllati da soggetti listati – '<i>50 percent rule</i>')

1. Verifiche di tipo soggettivo

- Le verifiche soggettive di 1° livello consistono nello *screening* dei nominativi di tutti i soggetti coinvolti in un'operazione, per mezzo di un apposito *software*.
- Le verifiche soggettive di 1° livello dovrebbero essere attuate a livello 'orizzontale' ovvero in modo automatizzato su **tutte le controparti coinvolte**, a vario titolo, nelle operazioni effettuate dalla Banca. Tale verifica andrebbe effettuata sempre, **indipendentemente dall'esistenza di un collegamento dell'operazione con un Paese ad alto rischio o soggetto a misure restrittive**.
- Nel caso in cui lo screening evidenzi la presenza del soggetto e dell'entità sottoposta a verifica nelle *black list* ONU, UE, USA o UK, valutare il **blocco dell'operazione** (gestione del blocco in base a valutazioni di compliance e de-risking)
- Mentre l'esito negativo dello screening di persone fisiche esclude il rischio del coinvolgimento di un soggetto inserito in *black list* (lista ONU, UE, OFAC, UK ecc.), permane, invece, un margine di rischio con riguardo alle persone giuridiche.
- In relazione alle persone giuridiche, dovrebbero pertanto essere condotte verifiche soggettive di 2° livello (cfr. *infra*), quantomeno con riguardo a operazioni che presentino un collegamento con Paesi terzi ad alto rischio o Paesi soggetti a misure restrittive. Rilevano, a tal proposito, le nozioni di **proprietà** e **controllo** dell'entità *target*, da parte di soggetti o entità listati.

Verifiche soggettive di 2° livello - profili di diritto UE

- I Regolamenti UE che impongono misure restrittive di congelamento di beni di determinati soggetti o entità, prevedono il relativo divieto, per soggetti ed entità UE, di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche ai soggetti listati.
- Come specificato al paragrafo n. 66 dell'Aggiornamento delle migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive, pubblicato dal Consiglio dell'Unione europea il 4 maggio 2018:
- «(...) mettere a disposizione di persone giuridiche o entità non inserite in elenco fondi o risorse economiche **posseduti o controllati da una persona o entità inserita in elenco sarà in linea di principio equiparato al metterli indirettamente a disposizione di quest'ultima persona o entità**, a meno che non si possa determinare ragionevolmente, caso per caso, adottando un approccio basato sul rischio e tenendo conto di tutte le pertinenti circostanze, inclusi i criteri elencati in appresso, che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno utilizzati da o a vantaggio di tale persona o entità inserita in elenco.»
- Dal punto di vista della normativa UE, sono rilevanti sia la nozione di possesso (*rectius* proprietà) e controllo di una determinata entità non listata, da parte di entità o soggetti listati.
- **l'art. 13 del D.lgs. 109/2007 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro qualsiasi violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari emanati dai competenti organi dell'UE ai sensi dell'Articolo 215 del TFUE.**

Verifiche soggettive di 2° livello - profili di diritto USA

- Per effetto della cosiddetta '**50 percent rule**' definita dall'OFAC nel 2014, un'entità non designata che sia posseduta (di proprietà) da uno o più soggetti designati, anche in aggregato, per una quota pari o superiore al 50% è da ritenersi automaticamente sottoposta a restrizioni anche se non espressamente indicata nella SDN List.
- Per contro, un'entità che non sia posseduta per una quota pari o superiore al 50% ma sia controllata da uno o più soggetti designati non è ritenuta automaticamente sottoposta a restrizioni; tuttavia è necessario procedere con molta cautela, come illustrato nella risposta al quesito n. 398 nelle FAQ pubblicate dall'OFAC, in particolare perché il soggetto considerato potrebbe essere oggetto di future designazioni o perché il soggetto designato presente all'interno della struttura proprietaria o di controllo potrebbe essere firmatario di contratti e documenti, od operare per conto del soggetto non designato:

Persons whose property and interests in property are blocked pursuant to an Executive order or regulations administered by OFAC (blocked persons) are considered to have an interest in all property and interests in property of an entity in which such blocked persons own, whether individually or in the aggregate, directly or indirectly, a 50 percent or greater interest.

Consequently, any entity owned in the aggregate, directly or indirectly, 50 percent or more by one or more blocked persons is itself considered to be a blocked person. The property and interests in property of such an entity are blocked regardless of whether the entity itself is listed in the annex to an Executive order or otherwise placed on OFAC's list of Specially Designated Nationals ("SDNs"). Accordingly, a U.S. person generally may not engage in any transactions with such an entity, unless authorized by OFAC. In certain OFAC sanctions programs (e.g., Cuba and Sudan), there is a broader category of entities whose property and interests in property are blocked based on, for example, ownership or control.

Partecipazioni in aggregato – differenze UE e UK

3. **Aggregate ownership:** If two or more listed persons are each minority shareholders of a non-listed entity, but their aggregate ownership amounts to more than 50% of that entity, should that entity be considered as owned by listed persons?

One should take into account the aggregated ownership of the entity. For example, if one listed person owns 30% of the entity and another listed person owns 25% of the entity, the entity should be considered as owned and controlled by listed persons.

4.1.4 Aggregation

When making an assessment on ownership and control, OFSI would not simply aggregate different designated persons' holdings in a company, unless, for example, the shares or rights are subject to a joint arrangement between the designated parties or one party controls the rights of another. Consequently, if each of the designated person's holdings falls below the 50% threshold in respect of share ownership **and** there is no evidence of a joint arrangement or that the shares are held jointly, the company would not be directly or indirectly owned by a designated person.

It should be noted that ownership and control *also* relates to holding more than 50% of voting rights, the right to appoint or remove a majority of the board of directors and it being reasonable to expect that a designated person would be able in significant respects to ensure that the affairs of a company are conducted in accordance with their wishes. If any of these apply, the company could be controlled by a designated person.

Verifiche soggettive di 2° livello – controlli e richiesta documentazione

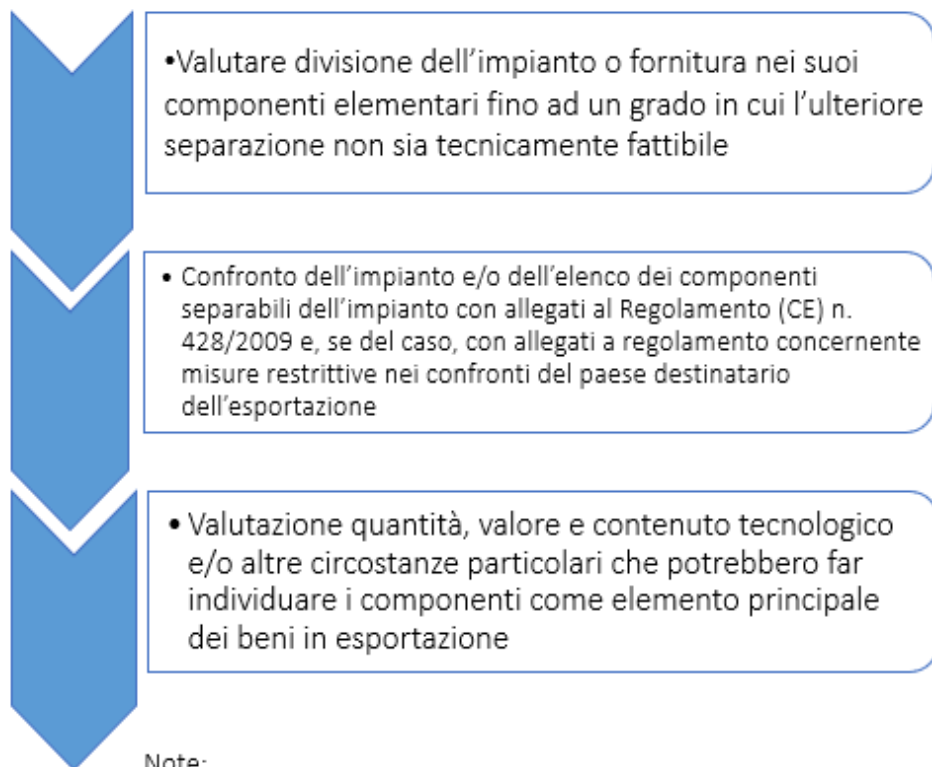
- Per tutte le operazioni che coinvolgono un Paese soggetto a misure restrittive ONU/UE o USA, è opportuno acquisire lo *shareholders statement*, su carta intestata dell'importatore (i.e. cliente del cliente), dal quale emerga la struttura societaria (proprietà e controllo) dell'importatore.
- Sulla base dello *shareholder statement* sarà possibile effettuare lo *screening* di tutti i nominativi ivi contenuti (soci, amministratori, ecc.) al fine di escludere la presenza, nella struttura societaria dell'entità *target*, di soggetti listati.
- È importante tenere traccia in archivio (anche digitale) di tutti i controlli effettuati, per esempio conservando gli *screenshots* dei risultati delle ricerche dai quali dovranno essere visibili l'ora e la data dell'effettuazione delle verifiche.
- È importante monitorare il coinvolgimento nelle operazioni (specialmente export) di entità terze che effettuino pagamenti per conto di una delle parti del contratto (per es. pagamenti effettuati da agenti di cambio a favore dell'importatore estero – 'cliente del cliente'). È necessario, in tali casi (in aggiunta allo *shareholder statement* anche dell'entità terza), richiedere la sottoscrizione di *payment statement* sia all'ordinante del bonifico (terzo pagatore) sia al titolare del rapporto commerciale sottostante (cliente del cliente/importatore estero).
- Qualora, dalle verifiche di 2° livello emerga che l'entità *target* risulta listata dal punto di vista UE e/o USA, per effetto delle regole precisate, deve valutarsi il blocco dell'operazione a seconda dell'emergere di criticità in base alla normativa cogente o in un'ottica di *de-risking*.

Misure restrittive USA

- **Embarghi, rischio sanzioni primarie** (Cuba, Corea del Nord, Iran, Siria e Crimea e Donbass).
 - Gli embarghi USA comportano il divieto totale o quasi totale per le *US Persons* (cittadini USA, titolari di carta verde, società USA, ecc.) di effettuare operazioni importative o esportative con i Paesi soggetti a tale regime sanzionatorio.
 - In relazione ai Paesi soggetti a sanzioni economiche internazionali USA è fondamentale monitorare la presenza di uno *US Nexus* sia di tipo soggettivo (coinvolgimento di *US Persons*, pagamenti effettuati in USD) sia di tipo oggettivo (presenza di prodotti USA) al fine di escludere un rischio di sanzioni primarie.
- **Misure restrittive di tipo settoriale a rischio di *secondary sanctions*.**
 - Tali tipi di sanzioni sono applicabile a chiunque nel mondo effettui operazioni significative (*significant transactions*), alternativamente, **(i)** con un soggetto o entità inserito nella lista *SDN – subject to secondary sanctions* o **(ii)** in settori a rischio sanzioni secondarie (cfr. programmi sanzionatori contro l'Iran, Cuba, Russia, Venezuela, Siria, Corea del Nord, Libia e Zimbabwe).

Due diligence oggettiva – obblighi per l'esportatore/importatore

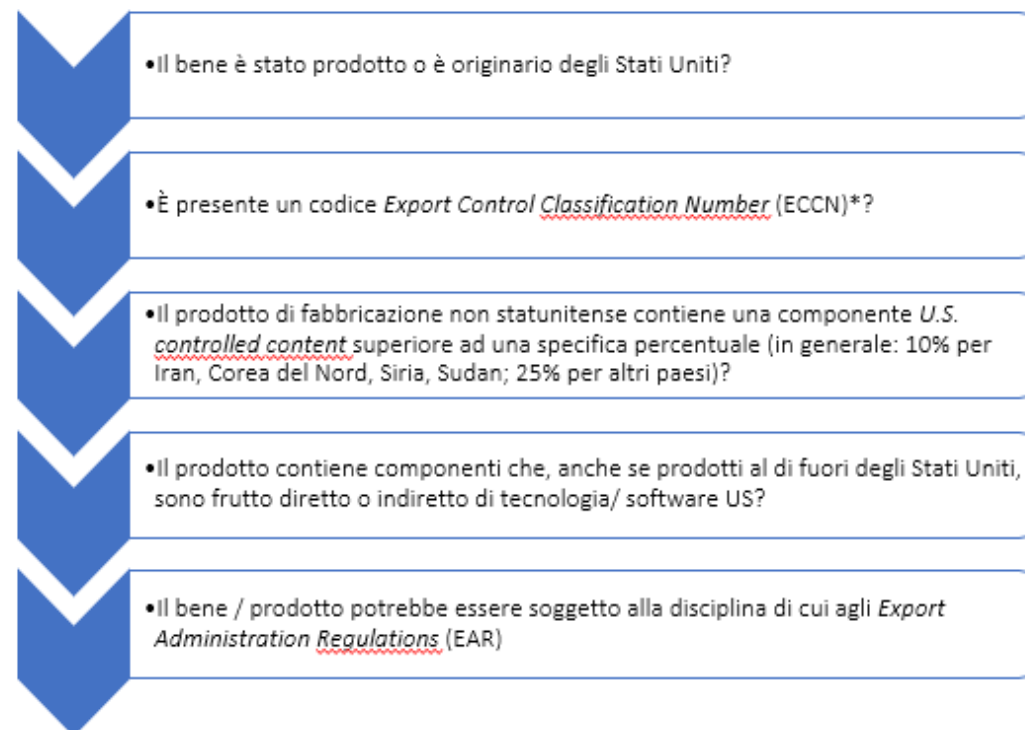
NORMATIVA UE:



Note:

*: un codice ECCN è una classificazione alfanumerica composta da cinque caratteri/ cifre utilizzata dalla normativa USA per identificare i prodotti di origine statunitense sottoposti a controllo delle esportazioni, in base ai medesimi regimi internazionali di non proliferazione e agli accordi in materia di controllo delle esportazioni a cui anche l'Unione europea e/o i suoi Stati membri partecipano.

NORMATIVA USA:



2. Verifiche oggettive – regimi di export/import control UE e Italia

Goods	Applicable EU legislation	National law
Dual use items	Regulation (EU) No. 2021/821	Legislative Decree No. 221/2017
Firearms, their parts and components and ammunition	Regulation (EU) No 258/2012	Law No. 110/1975
Military technology and equipment	Council Common Position 2008/944/CFSP	Law No. 185/1990
Cultural goods	Regulation (EU) 2019/880	Legislative Decree 42/2004
Goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment	Regulation (EU) 2019/125	Legislative Decree No. 221/2017
Dangerous chemical substances	Regulation (EU) No. 649/2012	Legislative Decree No. 28/2017
Drugs and psychotropic substances	Regulations (EC) No. 273/2004; 111/2005; Regulation (EU) No. 1011/2015	Legislative Decree No. 50/2011
Supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel	Directive 2006/117/EURATOM	Legislative Decree No. 23/2009
Responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste	Directive 2011/70/EURATOM	Legislative Decree No. 45/2014
Shipments of waste	Regulation (EC) No 1013/2006	Legislative Decree No. 152/2006
Cat and dog furs	Regulation (EC) No. 1523/2007	Law No. 189/2004 and Legislative Decree No. 47/2010
Wild fauna and flora	Regulation (ECC) No. 338/1997	Law No. 150/1992 and Leg. Decree No. 275/2001
Substances that deplete the ozone layer	Regulation (EC) No. 1005/2009	Legislative Decree No. 108/2013
Fluorinate greenhouse gases	Regulation (EU) No. 517/2014	Legislative Decree No. 26/2013
Food and food additives	Regulation (EU) No. 625/2017	Legislative Decree No. 194/2008
Genetically-modified organisms	Directive 2001/18/CE, Regulation (EC) No. 1946/2003	Legislative Decree No. 224/2003
Common rules for export (Article 5 permits the Commission to adopt temporary export control measures in order to prevent or remedy critical situations arising from shortages of essential products)	Regulation (EU) 2015/479	--
Mercury	Regulation (EU) 2017/852	Penalties pursuant to Royal Legislative Decree no. 1923/1926
Rough diamonds	Regulation (EC) No 2368/2002	Penalties pursuant to Royal Legislative Decree no. 1923/1926

Misure restrittive - controlli e richiesta documentazione

- È necessario individuare l'oggetto, la natura, nonché il destino/provenienza delle operazioni import/export della clientela al fine di verificare la loro conformità alle misure restrittive in vigore verso tale Paese (ONU/UE o USA, in quest'ultimo caso a scopo di *de-risking*).
- In relazione ad operazioni collegate con Paesi sanzionati, è opportuno raccogliere documentazione:
 - Copia di fatture, ordini e conferme d'ordine.
 - Copia di eventuali contratti e/o scambio di corrispondenza tra il cliente e il 'cliente del cliente'.
 - Copia della bolla doganale, dichiarazione di libera esportazione o autorizzazione ministeriale.
 - Eventualmente, *End User Statement* (obbligatorio per esportazioni di beni a duplice uso nonché in relazione ad esportazioni di prodotti soggetti a misure restrittive UE per i quali sia richiesta preventiva autorizzazione ministeriale).
 - Manleva

In caso di verifica della **non** conformità dell'operazione sottostante al regime sanzionatori applicabile (UE o USA), valutare il **blocco dell'operazione**.

2. Verifiche oggettive – regimi di export/import control UE e Italia

- L'ordinamento italiano prevede sanzioni sia amministrative sia penali (per l'esportatore) con riferimento alla violazione della normativa sanzionatoria, nonché dei regimi di export o import control. Sono configurabili anche conseguenze penali per la Banca qualora venga commesso un reato dall'esportatore (cfr. reati di riciclaggio di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1*. del codice penale).
- Tra le normative elencate, è opportuno considerare con attenzione il regime dei beni a duplice uso (*dual use*).
- È importante notare che le verifiche circa la conformità delle operazioni sottostanti alla normativa sul duplice uso riguardano tutte le esportazioni di prodotti o servizi al di fuori del territorio doganale dell'UE e non solo i Paesi sottoposti a misure restrittive.
- Utile, per verificare la conformità dell'operazione sottostante, è fare una verifica preliminare sul portale AIDA Online.

Controlli preliminari- verifica TARIC



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 26/02/2020

home>consultazione>misure - esportazione

Ricerca Misure Taric Esportazione

Codice Nomenclatura:

Data di riferimento:

Paese:

ChiudiOKRipulisci

N.B. la verifica attraverso TARIC, seppur utile per un primo inquadramento della materia, non può ritenersi né esaustiva né sufficiente per escludere o confermare la natura dual use di un bene sotto indagine o l'assoggettamento dello stesso alle restrizioni nei confronti di determinati paesi, posto che l'assoggettabilità delle merci alle misure di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso non è determinata dai codici della nomenclatura doganale delle merci (di seguito denominata "Nomenclatura Combinata" o "NC"), ma dalle caratteristiche intrinseche delle merci.

Individuazione dei beni: interrogazione TARIC?

Esempi di corrispondenza puntuale

La verifica attraverso il codice di classificazione doganale (TARIC) – in alcuni casi – è esaustiva per individuare le misure restrittive connesse alla movimentazione dei beni

1. Regolamento (UE) N. 833/2014

2. Allegato VII del Regolamento (UE) N. 267/2012

Elenco delle tecnologie di cui all'articolo 3

Codice NC	Descrizione
7304 11 00	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili
7304 19 10	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 19 30	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

3. Alluminio e sue leghe in fogli, lamiera, tubi o barre

ex 76 04	Barre e profilati di alluminio
ex 7604 10 10	– di alluminio non legato
	– – Barre
ex 7604 29 10	– di leghe di alluminio

Normativa USA di *export control*

- Negli USA, tre differenti agenzie governative hanno il potere di rilasciare licenze all'export:
 - Department of State
 - Department of Commerce
 - Department of the Treasury
- I principali regolamenti sul controllo dei beni strategici che gestiscono le liste di prodotti mutate dai regimi internazionali di controllo, modificate dagli USA in modo unilaterale per esigenze interne, sono:
 - **Export Administration Regulations** – cfr. *Commerce Control List (CCL)*
 - **International Traffic in Arms Regulations** – cfr. *United States Munitions List (USML)*
 - **NRC Regulations** – cfr. *Nuclear Regulatory Commission Controls (NRCC)*

Normativa USA di export control - controlli

- È necessario verificare se vi è presenza di **prodotti di origine USA** nelle operazioni esportative sottostanti **o di prodotti di origine non statunitense che contengano componenti controllati USA il cui costo/valore sia pari o superiore a 0%, 10 o 25%, a seconda del tipo di bene e della destinazione dei beni** (cd. US Nexus di tipo oggettivo).
- Opportuno richiedere al cliente la sottoscrizione di una dichiarazione di conformità delle operazioni alla normativa USA di export control (manleva).

STUDIO LEGALE PADOVAN

Task force Ucraina

MILANO ROMA

Foro Buonaparte 54 Via Firenze 32

Tel.: +39 024814994

Fax: +39 0243981694

ucraina@studiopadovan.com

